

Procedimento civile - notificazione - a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella repubblica - Repubblica di San Marino - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019

Notifica a mezzo posta presso tale stato estero - Convenzione dell'Aja sulla notifica eseguita all'estero - Adesione della Repubblica sanmarinese - Conseguenze - Validità ed efficacia della ratifica - Fondamento.

La notifica a mezzo del servizio postale, quando raggiunga lo scopo di portare a tempestiva conoscenza dell'atto il destinatario, senza violare il diritto di difesa ed al contraddittorio, può essere validamente eseguita presso la Repubblica di San Marino, in quanto la Convenzione dell'Aja, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata il 15 novembre 1965 e resa esecutiva in Italia con legge di ratifica n. 42 del 1981, che prevede espressamente la facoltà di ricorrere a tale modalità di notifica, è stata ratificata anche dalla Repubblica sanmarinese mediante un decreto del 26 febbraio 2002, a firma "Capitani reggenti", mentre il successivo atto con cui la stessa ha dichiarato di opporsi alla possibilità di notifica diretta a mezzo posta non risulta essere stato adottato con legge, ma costituisce un atto meramente amministrativo - peraltro, privo di sottoscrizione - e, perciò, inidoneo a ridurre l'ambito applicativo della suindicata Convenzione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019